SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 20 aprile 1995, n. 1/95.

Programma nazionale per l'introduzione in Italia di un regime di aiuti per il prepensionamento nel settore agricolo, predisposto ai sensi del regolamento (CEE) 2079/92 - Circolare applicativa.

95A3994

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 luglio 1995, n. 276.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 665 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0315

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1995, n. 277.

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia, della Calabria e di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il programma di sostituzione dei contingenti di Forze armate impiegati nelle predette province in operazioni di polizia, con ulteriore personale delle Forze di polizia, di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori di controllo del traffico degli stupefacenti, nonché di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia, della Calabria e di Napoli fino al 31 agosto 1995. A decorrere dal 1° settembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle predette province saranno gradualmente sostituiti con personale delle Forze di polizia, i cui organici saranno incrementati con successivo provvedimento legislativo in modo da pervenire alla integrale sostituzione del personale delle Forze armate entro il 31 agosto 1996.

2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale nel ruolo degli ispettori dei Carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167.800 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantona-

mento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 103.800 milioni a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.350 milioni; capitolo 1091, per lire 700 milioni; capitolo 1092, per lire 1.350 milioni, capitolo 1105, per lire 18.200 milioni; capitolo 1375, per lire 700 milioni; capitolo 1378, per lire 13.400 milioni; capitolo 1385, per lire 4.800 milioni; capitolo 1802, per lire 4.100 milioni; capitolo 1872, per lire 2.800 milioni; capitolo 1878, per lire 2.800 milioni; capitolo 2000, per lire 1.350 milioni; capitolo 2002, per lire 2.000 milioni; capitolo 2102, per lire 19.500 milioni; capitolo 2103, per lire 650 milioni; capitolo 2503, per lire 1.150 milioni; capitolo 2802, per lire 13.600 milioni; capitolo 2804, per lire 10.000 milioni; capitolo 3001, per lire 4.700 milioni; capitolo 3204, per lire 650 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 2 luglio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1995.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 maggio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 825556/66-261 del 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 maggio 1992, al tasso d'interesse annuo del 12%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 4.000 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 6 maggio 1992, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 maggio 1995, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 aprile 1995;

che con successivo decreto si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 3.239.310.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 6 maggio 1992, citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 maggio 1992 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 760.690.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, valutati, per ciascuna delle scadenze semestrali dal 19 novembre 1995 al 19 maggio 1998, in L. 45.641.400.000, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale, gravante sull'anno finanziario 1998, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3977

DECRETO 5 luglio 1995.

Modificazioni ad alcuni decreti ministeriali concernenti l'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata settennale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 593262 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata settennale, con godimento 1° febbraio 1995;

Visto il proprio decreto n. 593437 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata settennale, con godimento 1° aprile 1995;

Visto il proprio decreto n. 593752 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata settennale, con godimento 1° giugno 1995;

Visto, in particolare, l'art. 19 dei citati decreti, con cui si è provveduto a determinare le caratteristiche dei suddetti certificati;

Considerata la necessità di modificare alcune delle disposizioni contenute nel richiamato art. 19, al fine di una più puntuale definizione delle caratteristiche dei certificati in questione, che consenta il loro allestimento in maniera conforme alle esigenze tecniche evidenziatesi in fase di stampa;

Decreta:

L'art. 19 dei decreti ministeriali citati nelle premesse è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flòra, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero

cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 dei rispettivi decreti di emissione, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A3976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1995.

Assegnazione alle aziende del pubblico servizio di trasporto della quota delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, per la definizione dei programmi di pensionamento anticipato del personale dipendente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante, tra l'altro, interventi per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto-legge che prevede il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario per il triennio 1995-1997 sulla base di programmi predisposti dalle aziende, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, tenendo conto delle domande presentate a tal fine dal personale iscritto al fondo e in servizio alla data del 31 dicembre 1994;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che stabilisce che i programmi di pensionamento anticipato debbono essere predisposti tenendo conto altresì della quota delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6 dello stesso art. 4, attribuita a ciascuna azienda in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al fondo alla medesima data;

Visto che, ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 4, la quota delle disponibilità di cui trattasi deve essere assegnata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Rilevato che le disponibilità finanziarie di cui al comma 6 del medesimo art. 4, pari a 839 miliardi per il triennio 1995-1997, rapportate alla consistenza degli iscritti al fondo al 31 dicembre 1994, pari a 124.050, consentono di determinare in L. 6.763.400 la quota unitaria delle predette disponibilità riferita a ciascun dipendente iscritto al fondo alla stessa data;

Rilevato quindi che ciascuna azienda dovrà tener conto, per la definizione del programma di pensionamento anticipato, di una assegnazione pari al prodotto della suddetta quota unitaria per il numero dei propri dipendenti iscritti al fondo e in servizio al 31 dicembre 1994;

Decreta:

I programmi che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, le graduatorie per l'accesso ai pensionamenti anticipati sono predisposti sulla base della quota delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6 dello stesso art. 4, pari al prodotto della quota unitaria di cui in premessa per il numero dei dipendenti di ciascuna azienda iscritti al fondo e in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

Roma, 30 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3978

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Assegnazione della somma di L. 13.205.368.948 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 per il finanziamento dei mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia sanitaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti) dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 11 aprile 1995 concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 13.205.368.948 sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1995;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria e assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti, la somma di lire 13.205.368.948, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti a ciascuna regione e provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 121

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 PARTE CORRENTE AMMORTAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

	(Lire)
Piemonte	425.040.512
Valle d'Aosta	330.262.422
Lombardia	574.620.943
P.A. Bolzano	85.444.708
P.A. Trento	109.368.982
Veneto	1.373.545.875
Friuli-Venezia Giulia	216.437.921
Liguria	428.338.269
Emilia-Romagna	575.695.749
Toscana	1.082.621.317
Umbria	1.076.113.231
Lazio	1.358.101.598
Marche	812.048.409
Abruzzo	677.648.996
Molise	122.185.537
Campania	1.048.811.310
Puglia	1.009.565.104
Basilicata	556.676.321
Calabria	1.000.499.920
Sicilia	241.177.905
Sardegna	101.163.919
Totale...	13.205.368.948

95A3979

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Assegnazione della somma di lire 141 miliardi a valere sulle disponiblità del Fondo sanitario nazionale 1995, parte corrente, per il finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Tenuto conto che sono in corso di elaborazione i nuovi criteri per la ripartizione dei fondi agli istituti zooprofilattici sperimentali che potranno essere applicati, a partire dall'anno 1996, una volta espletate le verifiche necessarie per la definizione dei pesi e dei parametri da attribuire ai medesimi;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 aprile 1995 concernente l'assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali della somma di lire 141 miliardi, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente sulla base dei criteri adottati per l'anno 1994, tenendo conto degli istituti che hanno bilanci in deficit;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato - regioni in data 4 aprile 1995;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1995, è assegnata alle regioni capofila la somma di lire 141 miliardi per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 120

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 - PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI (in milioni di lire).

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Assegnazioni anno 1995
Torino	Piemonte - Liguria - Val d'Aosta	15.756
Brescia	Lombardia - Emilia Romagna	32.450
Padova	Veneto - Friuli Venezia Giulia - P.A. Trento - P.A. Bolzano	17.879
Perugia	Umbria - Marche	9.711
Roma	Lazio - Toscana	14.261
Teramo	Abruzzo - Molise	10.282
Portici	Campania - Calabria	9.705
Foggia	Puglia - Basilicata	8.703
Palermo	Sicilia	11.245
Sassari	Sardegna	11.007
	Totale...	141.000

95A3980

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 22 maggio 1995.

Revoca dei contributi concessi alla Calabro Edil Tourist S.r.l. per la realizzazione del progetto «Residence B».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 5 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 30, recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria»;

Visto il decreto 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 8, foglio n. 209, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati localizzati nella suddetta regionale;

Visto il decreto 27 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993, registro n. 6, foglio n. 189, con il quale sono state utilizzate le somme recuperate, attraverso la revoca, a favore del progetto «Residence B» della Calabro Edil Tourist;

Vista la delibera della giunta regionale del 10 aprile 1995, trasmessa con nota del 4 maggio 1995, con la quale è stata disposta la revoca dei contributi concessi alla Calabro Edil Tourist S.r.l. per il mancato inizio dei lavori nei termini prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i contributi concessi alla Calabro Edil Tourist S.r.l. per la realizzazione del progetto denominato «Residence B» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 22 maggio 1995

Il capo del dipartimento: TORDA

ALLEGATO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto intesa (annuo) lire milioni
Catanzaro:					
Nocera Terinese	Residence «B»	Calabro ed tour S.r.l.	3.000	762	40.0

95A3981

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'area da adibire a parcheggio privato da parte del signor Franzini Ernesto. (Deliberazione n. V/68371).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 marzo 1995 prot. n. 13600, dal signor Franzini Ernesto per la realizzazione di un'area da adibire a parcheggio privato su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio) mappali numeri 43, 44, foglio n. 11 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali, consistenti nel soddisfare i requisiti previsti per legge (vedi delibera comunale n. 16 del 30 gennaio 1995 allegata);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a

valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali numeri 43, 44, foglio n. 11 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Novate Mezzola dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una ristrutturazione da parte della sig.ra Pedroncelli Irma. (Deliberazione n. V/68381).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata dalla giunta regionale in data 28 marzo 1995, prot. n. 15155, dalla signora Pedroncelli Irma per la realizzazione di ristrutturazione su un'area ubicata nel comune di Novate Mezzola (Sondrio) mappale n. 40, foglio n. 28 (per la parte interessata dai lavori) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Vista la deliberazione di giunta municipale espressa in data 17 dicembre 1994, n. 269, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Novate Mezzola (Sondrio), mappale n. 40, foglio n. 28 (per la parte interessata dai lavori) dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3987

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova tubazione di adduzione Campacciolo-Boscola da parte del comune di Livigno. (Deliberazione n. V/68383).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata dalla giunta regionale in data 27 marzo 1995, prot. n. 14983, dal comune di Livigno per a realizzazione di una nuova tubazione di adduzione Campacciolo-Boscola su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 1, foglio n. 59, mappali numeri 117, 247c, 114, 246b, 282, 112, 106, 104, 155, 101, 99, 214, 57, 56, foglio n. 49, mappali numeri 75, 51, 42, 41, 38, 113, 95, 30, 98, 26, 24, 80, 79, 78, 20, 16, 57, 13, 11, 93, 76, 6, 4, 2, 1, foglio n. 48, mappali numeri 580, 324, 321, 788, 317, 313, 810, 650a, 740, 739, 738, 310, 307, 306, 302, 702, 701, 700, 265, 264, 256, 243, 242, 238, 752, 751, 750, 237, 236, 235, 756, 236, 233, 210, 826, 208, 207, 449a, 203, 448, 675, 447, 446, 445, 195, 173, 443, 171, 168, 166, 502, 441, 440, 439, 603, 438, 422, 420, 418, 519, 416, 414, 412, 410, 408, 406, 405, 404, 403, 402, 400, 661, 859, 594a, 91, 491, 79, 490, 560, 566, 72, 69, 66, 60, 378, 916, 1132, 1133, 926, 923, 382, 371, 769, 768, 767, 7, 483, 806, 948, 949, 779, foglio n. 40, mappali numeri 249, 248, 247, 246, 245, 243, 240, 239, 238, 555, 235a, 369, 367, 364a, 360, 357, 352, 170, 169, 158, 395, 349, 346, 145, 342. 339, 449, 336, 407, 333, 330, 328, 584, 326, 92, 90, 89, 86, 85, 83, 82, 495, 310, 35, 308a, 692, 307a, 306, 11a, 691, 690, foglio n. 39, mappali numeri 906, 907, 914, 339, 249, 248, 245, 244, 242, 268, 239, 200, 199, 628, 198, 450, 449, 434, 433, 162, 748, 163, 155, 482, 148, 147, 146, 145, 97, 96, 95, 92, 508, 561, 384, 504, 81, foglio n. 28 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di

immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'approvvigionamento e successiva distribuzione di acqua potabile alla popolazione;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 7 marzo 1995, n. 3638/95 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 1, foglio n. 59, mappali numeri 117, 247c, 114, 246b, 282, 112, 106, 104, 155, 101, 99, 214, 57, 56, foglio n. 49, mappali numeri 75, 51, 42, 41, 38, 113, 95, 30, 98, 26, 24, 80, 79, 78, 20, 16, 57, 13, 11, 93, 76, 6, 4, 2, 1, foglio n. 48, mappali numeri 580, 324, 321, 788, 317, 313, 810, 650a, 740, 739, 738, 310, 307, 306, 302, 702, 701, 700, 265, 264, 256, 243, 242, 238, 752, 751, 750, 237, 236, 235, 756, 236, 233, 210, 826, 208, 207, 449a, 203, 448, 675, 447, 446, 445, 195, 173, 443, 171, 168, 166, 502, 441, 440, 439, 603, 438, 422, 420, 418, 519, 416, 414, 412, 410, 408, 406, 405, 404, 403, 402, 400, 661, 859, 594a, 91, 491, 79, 490, 560, 566, 72, 69, 66, 60, 378, 916, 1132, 1133, 926, 923, 382, 371, 769, 768, 767, 7, 483, 806, 948, 949, 779, foglio n. 40, mappali numeri 249, 248, 247, 246, 245, 243, 240, 239, 238, 555, 235a, 369, 367, 364a, 360, 357, 352, 170, 169, 158, 395, 349, 346, 145, 342, 339, 449, 336, 407, 333, 330, 328, 584, 326, 92, 90, 89, 86, 85, 83, 82, 495, 310, 35, 308a, 692, 307a, 306, 11a, 691, 690, foglio n. 39, mappali numeri 906, 907, 914, 339, 249, 248, 245, 244, 242, 268, 239, 200, 199, 628, 198, 450, 449, 434, 433, 162, 748, 163, 155, 482, 148, 147, 146, 145, 97, 96, 95, 92, 508, 561, 384, 504, 81, foglio n. 28 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3984

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo serbatoio di adduzione dell'acqua potabile da parte del comune di Livigno. (Deliberazione n. V/68384).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata dalla giunta regionale in data 27 marzo 1995, prot. n. 14985, dal comune di Livigno per la realizzazione di un nuovo serbatoio di adduzione dell'acqua potabile su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 906, 903, foglio n. 28, (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'approvvigionamento e l'accumulo dell'acqua potabile per la conseguente distribuzione della stessa alla popolazione;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 7 marzo 1995, n. 3639/95 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 906, 903, foglio n. 28 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3985

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di allacciamento alla rete fognaria e all'acquedotto comunale da parte del sig. Sala Giovanni. (Deliberazione n. V/68386).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 17 marzo 1995 prot. n. 13293, dal sig. Sala Giovanni, per lavori di allacciamento alla rete fognaria e all'acquedotto comunale su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali numeri 262, 238, 239, 223, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire un minimo di igienicità del fabbricato rurale, sprovvisto attualmente di allacciamento alla rete idrica e fognaria;

Vista la delibera comunale espressa in data 30 gennaio 1995 n. 20 con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988 n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali numeri 262, 238, 239, 223, foglio n. 10 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3983

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. V/68601).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata dalla giunta regionale in data 15 maggio 1995 prot. n. 23311, dalla società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di una seggiovia quadriposto su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 28, 45, foglio n. 31, mappali numeri 151, 153, 164, foglio n. 33 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel meglio soddisfare le esigenze dell'utenza;

Vista la deliberazione comunale espressa in data 4 maggio 1995, n. 62, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988 n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 28, 45, foglio n. 31, mappali numeri 151, 153, 164, foglio n. 33 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3986

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 20 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, recante modificazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 ottobre 1992, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente i corsi di studio dell'area economica;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 15 giugno 1994 e 18 maggio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art. 6, recante l'articolazione dell'Università e l'organizzazione, l'indicazione relativa alle facoltà di economia e commercio è sostituita dalla seguente: «Facoltà di economia, con i corsi di laurea in economia e commercio, in economia aziendale e in economia politica, con sede in Pescara».

Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del Titolo IV, relativi alla facoltà di economia e commercio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, dal 21 al 35, con conseguente scorrimento della numerazione successiva:

Titolo IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 21. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

economia aziendale;

economia politica.

Art. 22. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 23. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 24. — Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 21, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 35, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della Facoltà.

Art. 25. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica e degli altri corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 29.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992, nonché quelli di diploma universitario di area non economica attivati presso la facoltà.

Art. 26. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere alla esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 35, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le decisioni economiche e finanziarie) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 29) e l'esame di laurea.

Art. 27. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studi nell'ambito di ciascun corso di laurea.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, fatta salva l'eventualità di indicare numericamente la successione di corsi recanti la stessa denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 28. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente a inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 26 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 29. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di esame annuale in una lingua straniera moderna e una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 26.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 30. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 31. — *Corso di laurea in economia e commercio.*

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea:

economia politica I;
economia politica II;
economia aziendale;
ragioneria generale ed applicata;
storia economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica I;
matematica generale;
matematica finanziaria I.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze;
un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria;
un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria II;
statistica II;
statistica economica;
un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27, ulteriori criteri e propedeuticità per la formazione dei percorsi didattici.

Art. 32. — *Corso di laurea in economia aziendale.*

Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea:

economia politica I;
economia politica II;
economia aziendale;
ragioneria generale ed applicata;
storia economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica I;
matematica generale;
matematica finanziaria I.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
due insegnamenti indicati dal consiglio del corso di laurea.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
un insegnamento indicato dal consiglio del corso di laurea.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27, ulteriori criteri e propedeuticità per la formazione dei percorsi didattici.

Art. 33. — *Corso di laurea in economia politica.*

Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea:

economia politica I;
economia politica II;
economia aziendale;
ragioneria generale ed applicata;
storia economica;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica I;
matematica generale;
matematica finanziaria I.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

econometria;
economia agraria;
economia del lavoro;
economia dello sviluppo;
economia industriale;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia pubblica;
economia regionale;
politica economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
storia del pensiero economico;
due insegnamenti indicati dal consiglio del corso di laurea.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto della Comunità europea;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica II;

statistica economica;

due insegnamenti indicati dal consiglio del corso di laurea.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27, ulteriori criteri e propedeuticità per la formazione dei percorsi didattici.

Art. 34. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 35 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 35. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia:

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia del benessere;

economia del lavoro;

economia delle grandi aree geografiche,

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

istituzioni di economia;

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

programmazione economica;

sistemi di contabilità macroeconomica;

sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;

analisi economica delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia della sicurezza sociale;

economia dell'impresa pubblica;

economia pubblica;

economia sanitaria;

finanza degli enti locali;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia monetaria;

istituzioni di economia;

politica monetaria;

sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*

economia europea;

economia internazionale;

economia monetaria internazionale;

istituzioni di economia;

istituzioni economiche internazionali;

politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

istituzioni di economia;

politica dello sviluppo economico;

sviluppo delle economie agricole;

teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;

economia delle fonti di energia;

economia delle imprese internazionali;

economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economica-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere publiche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B *Geometria:*

geometria.

A02A *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 20 giugno 1995

Il rettore: CRESCENTI

95A3964

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 giugno 1995, n. 16.

Revisione della scheda per la notifica dei casi di AIDS in adulti.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessori regionali alla sanità
Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero della difesa - Direzione generale sanità militare
Al Ministero dell'interno
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero delle finanze - Comando generale guardie di finanza - Servizio sanitario
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti prevenzione e pena - Servizio sanitario
Alla Croce rossa italiana - Centro nazionale trasfusione sangue
Ai commissari di Governo
Alla Federazione nazionale ordine dei medici
Alla Federazione nazionale ordine dei farmacisti italiani
All'Associazione medici amministrazione penitenziaria
All'Associazione nazionale primari ospedalieri
All'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri
All'Associazione medici cattolici
Alla C.I.M.O.
Alla C.I.D.A.
Alla Federazione nazionale collegi infermieri professionali
Alla Fidas donatori sangue
Alla Confederazione CGIL - CISL - UIL sanità
Alla Cisas
Alla Federazione nazionale ostetriche
Alle Direzioni generali servizi centrali e uffici del Ministero della sanità

Si trasmette copia di un'ulteriore versione della scheda di notifica dei casi di AIDS diagnosticati in soggetti adulti messa a punto in occasione della revisione della definizione di caso di AIDS (circolare del Ministero della sanità del 29 aprile 1994, n. 9). Le modifiche introdotte riguardano informazioni già utilizzate in altri Paesi europei, e servono a fini di modellizzazione statistica per la stima dell'andamento dell'epidemia da HIV.

Nella sezione 1 della scheda, relativa ai dati anagrafici, è stata eliminata l'informazione relativa al nome dell'eventuale partner del paziente notificato.

Le sezioni 2 e 4 rimangono immodificate.

Nella sezione 3, punto 15, si sostituisce «il valore assoluto minimo di T4» con «numero assoluto dei CD4 al momento della diagnosi di AIDS». Analoga modifica viene apportata nelle istruzioni per la compilazione della scheda. In caso di più misurazioni, riportare il valore più basso.

La vecchia sezione 5 della scheda diventa sezione 6 nella versione modificata.

La nuova sezione 5, denominata «notizie anamnestiche», include la richiesta di due nuove informazioni:

1) una domanda concernente il primo test HIV-positivo eseguito, al fine di permettere di valutare l'eventuale incremento della quota di soggetti che ignorano di essere sieropositivi prima della diagnosi stessa di AIDS;

2) una seconda domanda relativa al numero di CD4 alla prima misurazione eseguita, che dovrebbe invece permettere di acquisire un'informazione utile a fini di modellizzazione statistica per stimare retrospettivamente l'incidenza di nuove infezioni da HIV.

La sezione 6, relativa alle eventuali «note», resta immodificata.

Nelle istruzioni per la compilazione della scheda vengono inseriti i punti 21 e 22 della nuova sezione 5, specificati come segue:

21) specificare la data del primo test HIV risultato positivo. In caso di mancata documentazione scritta, fa fede la data riferita dal paziente;

22) riportare il valore assoluto della conta dei CD4 alla prima misurazione effettuata dopo il primo test sierologico HIV risultato positivo.

Si prega di trasmettere sollecitamente le schede ai centri clinici regionali di riferimento.

Il Ministro: GUZZANTI

SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO ADULTO DI SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (Età' >12 Anni)

SI PREGA COMPILARE IN STAMPATELLO

SEZ. 1 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

(1) Cognome .... Nome .... (2) Sesso [M] [F]

(3) Comune di nascita o stato estero .... Prov [ ] (4) Data di nascita [ ] gg [ ] mm [ ] aa

(5) Nazionalità .... (6) Occupazione ....

Stato civile: Celibe/Nubile [ ] Coniugato/a [ ] Vedovo/a [ ] Separato/a [ ]

(7) Residenza anagrafica: Comune .... Prov. [ ]

(8) Diagnosi di AIDS effettuata sul paziente: Vivente [ ] Deceduto [ ]

Se la segnalazione si riferisce ad un soggetto già deceduto, specificare.

Data decesso [ ] gg [ ] mm [ ] aa (9) Comune d decesso .... Prov. [ ]

(10) Decesso associato all'AIDS. Si [ ] No [ ]

(11) Specificare la causa del decesso ....

....

SEZ. 2 MALATTIE INDICATIVE DI IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (12)

(12) *Barrare, per ogni caso, al massimo 6 delle seguenti malattie:*

	Malattia	Data diagnosi (13) giorno / mese / anno	Diagnosi (14) ACCERTATA	PRESUNTIVA (14)
1	Candidosi bronchiale, tracheale o polmonare	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
2	Candidosi esofagea	__ / __ / 19__	1	2
3	Criptococcosi extrapolmonare	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
4	Criptosporidiosi intestinale cronica	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
5	Malattia da Cytomegalovirus	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
6	Retinite da Cytomegalovirus	__ / __ / 19__	1	2
7	Encefalopatia da HIV	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
8	Herpes simplex: ulcera cronica (> 1 mese); bronchite, polmonite o esofagite	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
9	Isosporidiosi cronica intestinale (> 1 mese)	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
10	Sarcoma di Kaposi	__ / __ / 19__	1	2
11	Linfoma di Burkitt (o equivalente)	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
12	Linfoma immunoblastico (o equivalente)	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
13	Linfoma primitivo cerebrale	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
14	Micobatteriosi da *Mycobacterium avium* o *Mycobacterium kansasii*	__ / __ / 19__	1	2
15	Tubercolosi disseminata o extrapolmonare	__ / __ / 19__	1	2
16	Micobatteriosi di altra specie o di specie non identificata, disseminata o extrapolmonare	__ / __ / 19__	1	2
17	Polmonite da *Pneumocystis carinii*	__ / __ / 19__	1	2
18	Leucoencefalopatia multifocale progressiva	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
19	Sepsi ricorrente da salmonella	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
20	Toxoplasmosi cerebrale	__ / __ / 19__	1	2
21	Wasting Syndrome da HIV	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
24	Coccidioidomicosi disseminata	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
25	Istoplasmosi disseminata	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
26	Carcinoma invasivo della cervice uterina	__ / __ / 19__	1	NON VALIDA
27	Polmonite ricorrente	__ / __ / 19__	1	2
28	Tubercolosi polmonare	__ / __ / 19__	1	2

Rev. 12/94 ISS

NON VALIDA = la diagnosi presuntiva non risponde ai criteri di definizione di caso di AIDS

(Copia per il COA Viale Regina Elena 299 - 00161 ROMA)

SEZ. 3

ESAMI DI LABORATORIO

(15) Valore assoluto dei CD4 al momento della diagnosi di AIDS ☐☐☐☐

(16) Ricerca anticorpi anti-HIV - 1 pos ☐ neg ☐ indet ☐ non eseg ☐

Ricerca anticorpi anti-HIV - 2 pos ☐ neg ☐ indet ☐ non eseg ☐

SEZ. 4

MODALITA' DI TRASMISSIONE

(Dopo il 1978 e prima della diagnosi di AIDS o di documentata sieropositività) (17)

Uso di droghe per via endovenosa Si ☐ No ☐ Rifiuto alla risposta ☐

Rapporti sessuali con uomini Si ☐ No ☐ Rifiuto alla risposta ☐

Rapporti sessuali con donne Si ☐ No ☐ Rifiuto alla risposta ☐

(18) Rapporti sessuali con soggetti a rischio Si ☐ No ☐ Rifiuto alla risposta ☐ Ignoto ☐

Se si, specificare la categoria di rischio...

Vedere punto 18 delle istruzioni

Eventuale sieropositività del partner "a rischio" [Si] [No] Rifiuto alla risposta ☐ Ignoto ☐

(19) Assunzione di fattori per la coagulazione [Si] [No]

Specificare tipo di emofilia: Emofilia [A] (Fattore VIII) [B] (Fattore IX) Altro .... *specificare*

(20) Trasfusioni di sangue intero o suoi derivati Si ☐ No ☐ Ignoto ☐

Se unica trasfusione, specificare motivo ....

data ☐☐ 19☐☐ (*mese* *anno*) ente ricovero...

SEZ. 5

NOTIZIE ANAMNESTICHE

(21) Data primo test HIV positivo ☐☐ 19☐☐ (*mese* *anno*)

(22) Data prima misurazione CD4 ☐☐ 19☐☐ (*mese* *anno*) valore assoluto ☐☐☐☐

SEZ. 6

SEGNALAZIONE

Medico che segnala il caso .... (*cognome*) .... (*nome*)

Divisione/Clinica/Reparto...

Ente/Ospedale di appartenenza...

Indirizzo Ente/Ospedale: Via .... Città.................... ☐☐☐☐☐ (CAP) Prov. ☐☐

Tel. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ USL ☐☐☐☐ Data compilazione ☐☐ ☐☐ ☐☐ (*gg* *mm* *aa*)

SEZ. 7

NOTE

....

....

....

....

....

Non compilare spazio riservato all'ISS

Data di arrivo scheda ☐☐ ☐☐ ☐☐ (*gg* *mm* *aa*) Classificazione caso ... Sigla revisore

Codice ISS ☐☐☐☐☐

LA NOTIFICA DEI CASI CONCLAMATI DI SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS) E' OBBLIGATORIA IN BASE AL D.M. DEL 28-11-86 DEL MINISTERO DELLA SANITA'. LA NOTIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE COMPILAZIONE ED INVIO DELLA PRESENTE SCHEDA CHE SOSTITUSCE TUTTE LE PRECEDENTI.

Le informazioni contenute nella scheda hanno carattere CONFIDEZIALE e saranno utilizzate ai soli fini di Sorveglianza Epidemiologica: l'attuale legislazione garantisce la riservatezza delle informazioni.

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TRIPLICE COPIA A RICALCO IN CARATTERI STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE

La prima pagina della scheda va inviata a:

CENTRO OPERATIVO AIDS
LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
VIALE REGINA ELENA 299
00161 ROMA
(Tel. 06/4452761 - Fax 06/4456741)

La seconda pagina della scheda va inviata a:

ASSESSORATO ALLA SANITA' DELLA REGIONE
DOVE IL CASO E' STATO DIAGNOSTICATO

DEFINIZIONE EPIDEMIOLOGICA DI CASO ADULTO DI AIDS PER CUI E' RICHIESTA LA NOTIFICA
(>12 anni di età)

1. In assenza di risultati positivi circa l'infezione da HIV, ed in assenza di altre cause note di immunodeficienza, ognuna delle forme cliniche di seguito elencate è indicativa di AIDS se diagnosticata in modo definitivo (per la definizione di diagnosi accertata vedi le successive istruzioni della Sez. 2 della scheda):

Candidosi esofagea, tracheale, bronchiale o polmonare.
Criptococcosi extrapolmonare.
Criptosporidiosi con diarrea persistente da oltre un mese.
Infezione da Cytomegalovirus polmonare e del S.N.C.
Infezione da Herpes simplex ulcerativa e persistente; o bronchite, o polmonite, o esofagite.
Sarcoma di Kaposi in un paziente di età inferiore ai 60 anni.
Linfoma cerebrale primitivo in un paziente di età inferiore ai 60
Micobatteriosi atipica (da M. avium e M. kansasii) disseminata (con localizzazione diversa o in aggiunta a quella polmonare o dei linfonodi ilari o cervicali).
Polmonite da Pneumocystis carinii.
Leucoencefalite multifocale progressiva.
Toxoplasmosi cerebrale S.N.C.

2. In presenza di risultati positivi circa l'infezione con HIV, indipendentemente dal riscontro di altre cause note di immunodeficienza, ognuna delle forme cliniche già riportate nel paragrafo 1. e di quelle sottoelencate, con il relativo livello di accertamento diagnostico, è indice di diagnosi di AIDS. Per la definizione di diagnosi accertata e/o presuntiva di ciascuna specifica patologia vedi le successive istruzioni della Sez. 2 della scheda.

Malattie per le quali è richiesto l'accertamento diagnostico:

Coccidioidomicosi disseminata (con localizzazioni diverse o associate a polmoni o linfonodi ilari o cervicali).
Encefalopatia da HIV, detta AIDS dementia complex.
Istoplasmosi disseminata (con localizzazioni diverse o associate a polmoni o linfonodi ilari o cervicali).
Isosporiasi con diarrea persistente da oltre un mese.
Linfoma cerebrale primitivo a qualsiasi età.
Altri linfomi non Hodgkin del fenotipo immunologico a cellule B o di fenotipo immunologico sconosciuto e dei seguenti tipi istologici: a) linfomi a cellule piccole non clivate; b) sarcoma immunoblastico.
Qualsiasi infezione disseminata da Micobatteri diversi da quelli della tubercolosi (con localizzazione diversa o in aggiunta a quella polmonare o dei linfonodi ilari o cervicali).
Setticemia ricorrente da Salmonella non tifoide.
Wasting syndrome.Car
cinoma cervicale invasivo.

Malattie per le quali è sufficiente una diagnosi presuntiva:

Esofagite da Candida.
Retinite da CMV con grave compromissione del visus.
Sarcoma di Kaposi.
Micobatteriosi disseminata.
Polmonite da Pneumocystis carinii
Tubercolosi Extrapolmonare.
Polmonite ricorrente
Tubercolosi Polmonare.
Toxoplasmosi cerebrale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER I CASI ADULTI

SEZ. 1

1) Scrivere il cognome e il nome del caso nei campi specifici.

2) Sono previste due categorie: Maschio, Femmina. Se il soggetto è transessuale segnalarlo nella Sezione Note in fondo alla scheda e riportare qui il sesso anagrafico.

3) Se il paziente è nato all'estero compilare con il nome della Nazione estera. Se il paziente è nato in un comune italiano, compilare con il comune e la sigla della provincia.

4) Compilare con la data di nascita nel formato gg/mm/aa.

5) Compilare con il nome della nazione di cui il paziente è cittadino.

6) Compilare con l'attuale attività lavorativa o l'ultima prima dell'attuale insorgenza dei sintomi.

7) Se il paziente è residente all'estero compilare con il nome della Nazione estera. Se il paziente è residente in un comune italiano, compilare con il comune e la sigla della provincia.

8) Deceduto al momento della diagnosi indica diagnosi post mortem.

9) Se il paziente è deceduto all'estero compilare con il nome della Nazione estera. Se il paziente è deceduto in un comune italiano, compilare con il comune e la sigla della provincia.

10) Il decesso si intende associato all'AIDS se causato da una delle patologie riportate in Sez. 2.

11) Specificare le cause di decesso anche se non è associato all'AIDS, secondo lo schema della scheda di morte ISTAT: causa iniziale, causa intermedia, causa terminale.

SEZ. 2

13) In assenza di evidenza di laboratorio per l'infezione da HIV (test anticorpale positivo o evidenziazione virale positiva) le cause di immunodeficienza che squalificano le infezioni opportuniste come indicatori di AIDS sono:
1. Terapia corticosteroidea sistemica ad alte dosi o a lungo termine e altre terapie immunosoppressive o citotossiche nei tre mesi prima dell'inizio della malattia opportunista: (la terapia si assume ad alta dose o a lungo termine a meno che il medico non affermi il contrario);
2. Qualsiasi delle seguenti malattie diagnosticate prima o entro i tre mesi dopo la diagnosi di malattia opportunistica:
Leucemia linfocitica (acuta o cronica)
Mieloma multiplo
Morbo di Hodgkin
Linfoma non Hodgkin (diverso da un linfoma cerebrale primitivo) oppure altri tumori maligni di tessuti linforeticolari o istiocitici, esempio Linfoma di Burkitt, Istiocitiosi X, Sarcoma Immunoblastico, Micosi fungoide, Sindrome di Szezary, Linfoadenopatia angioimmunoblastica;
3. Una sindrome di immunodeficienza acquisita atipica per l'infezione da HIV come quelle in cui si rileva una ipogammaglobulinemia, o una sindrome di immunodeficienza genetica (congenita, non dovuta all'infezione da HIV), esempio: agammaglobulinemia, atassia-telangectasia, sindrome di Di George, SCID, sindrome di Wiskott-Aldrich.

Altre possibili cause di immunodeficienza (esempio gravidanza, diabete mellito, sarcoidosi) di per sè NON squalificano la malattia opportunistica come indicatore di AIDS.

13) Se la data di diagnosi è successiva di un mese o più al prelievo (come può accadere per diagnosi basate su colture di micobatteri o su esami microscopici di campioni autoptici), inserire la data in cui è stato prelevato il campione oppure, se il paziente è deceduto prima della conferma diagnostica, riportare la data di decesso invece della data di diagnosi.

14) Vengono riportati i metodi con cui le diagnosi delle malattie elencate in Sez. 2 sono definite "Accertate" e "Presunta" ai fini della sorveglianza

epidemiologica. Le malattie sono individuate dal numero di codice in corsivo riportato sulla scheda.
1. Accertato con ispezione endoscopica o autoptica, oppure con esame microscopico (istologico o citologico) su un campione ottenuto direttamente dal tessuto affetto (incluso scraping delle superfici mucose), non da un esame colturale. L'esame colturale non è sufficiente poichè Candida è normalmente presente nel tratto digerente.
2. Come 1.
La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale il reperto delle seguenti combinazioni:
a) recente insorgenza di dolore toracico retrosternale alla deglutizione:
E
b) candidosi orale diagnosticata dall'evidenza di macchie bianche - placche su un fondo eritematoso o evidenza microscopica di ife in un campione non coltivato prelevato dalla mucosa orale.
3. Accertato con un esame microscopico (istologico o citologico), con coltura oppure con evidenziazione dell'antigene in un campione del tessuto interessato (ottenuto ad esempio con biopsia o autopsia).
4. Accertato con esame microscopico (istologia su tessuti ottenuti da biopsia o autopsia, oppure esame citologico su un campione non tissutale, quale ad esempio feci).
5. Accertato con esame microscopico (istologico su tessuti ottenuti dalla biopsia o autopsia, o esame citologico su campioni non tissutali quale escreato o liquidi organici raccolti all'endoscopia). L'esame colturale non è sufficiente poichè la presenza di CMV può essere rilevata anche in assenza di malattia. Un elevato titolo anticorpale contro CMV non è sufficiente, perchè può essere riscontrato anche in assenza di modifiche istopatologiche.
6. La diagnosi di retinite da Citomegalovirus (CMV) è usualmente presuntiva, basata su caratteristiche osservazioni in una serie di esami oftalmoscopici. La diagnosi accertata di retinite da CMV raramente può essere fatta al microscopio (esame istologico di tessuti ottenuti da biopsia o autopsia, oppure esame citologico).
7. Accertato con:
- reperti clinici di disabilità cognitiva e/o disfunzioni motorie, progressive nel giro di settimane o mesi, che interferiscono con le quotidiane attività anche lavorative, in assenza di una malattia concomitante o di altre condizioni diverse dall' infezione da HIV che potrebbero spiegare tali reperti;
- i metodi per escludere tali malattie e condizioni concomitanti devono includere l'esame del liquor e TAC (o risonanza magnetica nucleare) oppure l'esame autoptico.
8. Accertato con l'esame microscopico (istologico o citologico), con coltura oppure con evidenziazione dell'antigene in un campione del tessuto interessato (ottenuto ad esempio con biopsia o autopsia).
9. Accertato con esame microscopico (istologia su tessuti ottenuti da biopsia o autopsia, oppure esame citologico su un campione non tissutale, quale ad esempio feci).
10. Accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuti ottenuti da biopsia o autopsia).
La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale IL REPERTO DI UNA CARATTERISTICA LESIONE DELLA CUTE O DELLE MEMBRANE MUCOSE.
11. Accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuti ottenuti dalla biopsia o autopsia).
12. Come 11.
13. Come 11.
14. L'accertamento della patologia da micobatterio è colturale.
La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale esame microscopico di un campione di feci o di liquidi corporei normalmente sterili o di tessuto da un sito diverso o associato da polmoni, cute, linfonodi cervicali o ilari, in cui sono evidenti bacilli acido-resistenti (ARB).
15. L'accertamento della patologia da micobatterio è colturale. La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale esame microscopico di un campione di feci o di liquidi corporei normalmente sterili o di tessuto da un sito diverso o associato da polmoni, indipendentemente da un coinvolgimento polmonare, in cui sono evidenti bacilli tubercolari.
16. Come 14.
17. Accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuto polmonare ottenuto dalla biopsia o dall'autopsia, o esame citologico dell'escreato o altri campioni non tissutali come quelli ottenuti dalla broncoscopia).
La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale il reperto delle seguenti combinazioni:
a) un'anamnesi di dispnea espiratoria o tosse non produttiva di recente inizio (entro i tre mesi precedenti);
E
b) evidenza radiologica nel torace di diffusi infiltrati interstiziali bilaterali o evidenza con scintigrafia al gallio di polmonite diffusa bilaterale;
E
c) emogas-analisi arteriosa indicante una $pO2 < 70$ mmHg o un diminuito rapporto di ventilazione/perfusione (< 80% dei valori predetti) o un incremento del gradiente della tensione di ossigeno alveolo-arterioso;
E
d) nessuna evidenza di polmonite batterica.
18. Accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuti ottenuti dalla biopsia o autopsia).
19. Diagnosi accertata da esame colturale.
20. Accertato con esame microscopico (esame istologico di tessuto cerebrale ottenuto dalla biopsia o autopsia, o esame citologico sul pus di un ascesso cerebrale).
La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale il reperto delle seguenti combinazioni:
a) recente insorgenza di una consistente anormalità neurologica locale con patologia intracranica o un ridotto livello di coscienza;
E
b) evidenza di un addensamento (con TAC o RMN) o evidenza radiologica accentuata da iniezione di un mezzo di contrasto;
E
c) anticorpi sierici contro la toxoplasmosi o efficace risposta alla terapia specifica.
21. Accertata con reperti di notevole involontaria perdita di peso (più del 10% del peso normale) più diarrea cronica (≥ 2 scariche al giorno per ≥30 giorni) oppure debolezza cronica e febbre documentata (≥30 giorni, intermittente o costante) in assenza di una malattia o condizione concomitante diversa dall'infezione da HIV che potrebbe spiegare i reperti (es. cancro, tubercolosi, criptosporidiosi o altre specifiche enteriti).
24. Accertato con un esame microscopico (istologico o citologico), con coltura oppure con evidenziazione dell'antigene in un campione del tessuto interessato (ottenuto ad esempio con biopsia o autopsia).
25. Come 24.
26. Accertata con Microscopia (istologia o citologia).
27. Diagnosi accertata: Polmonite ricorrente (2 o più episodi in un periodo di 12 mesi), acuta (nuova evidenza radiologica con negatività tra i due episodi), diagnosticata mediante:
1 - evidenza radiologica di polmonite;
2 - coltura (o altri metodi diagnostici specifici) di un patogeno (diverso da Pneumocystis Carinii o Mycobacterium Tuberculosis) in grado di causare polmonite. I casi che non hanno la conferma di laboratorio del microorganismo in causa per un degli episodi vanno considerati diagnosticati presuntivamente.
Diagnosi presuntiva: Polmonite ricorrente (2 o più episodi in un periodo di 12 mesi), acuta (nuova evidenza di alterazioni radiografiche con quadro negativo nel periodo intercorrente fra i due episodi) diagnosticata su base clinica o radiologica.
28. Tubercolosi polmonare accertata con coltura; diagnosi presuntiva su base clinica e radiologica.

SEZ. 3

15) Riportare il valore assoluto di linfociti T4 al momento della diagnosi di AIDS.

16) Riportare il test/i tests sierologici eseguiti con i relativi risultati.

SEZ. 4

a) Le informazioni richieste in questa parte della scheda devono essere raccolte da intervista del paziente. Specificare nelle Note se provenienti da fonte diversa.

b) Si intendono come partners sessuali a rischio: tossicodipendenti, omosessuali, bisessuali, prostitute/i, originari di zone endemiche (Africa ed America Centrale), politrasfusi, emofilici.

c) Il termine "fattori per la coagulazione" si riferisce solo a prodotti non cellulari di fattori di coagulazione, non a piastrine o altre cellule ematiche. Il fattore mancante si riferisce a qualsiasi proteina circolante indicata come "fattore I", "fattore II", "fattore III".....fino al "fattore XII". Queste alterazioni includono l'emofilia e la malattia di Von Willebrand (alterazione del fattore VIII) e l'emofilia B (fattore IX). Non includono altre malattie emorragiche, quali ad esempio la trombocitopenia, trattabile con trasfusione di piastrine.
Se è stata ricevuta una sola trasfusione di piastrine, o altre cellule del sangue, o plasma, allora la risposta corretta alla domanda "fattori della coagulazione" è NO e alla altra domanda circa le trasfusioni è SI.

d) La trasfusione qui indicata è intesa come fattore di rischio per l'acquisizione dell'infezione da HIV, per cui ci si riferisce solo a trasfusioni precedenti lo stato di infezione e/o l'insorgenza dei sintomi della stessa.

SEZ. 5
21) Riportare la data (mese ed anno) del primo test sierologico positivo.
22) Riportare la data (mese ed anno) della prima conta dei CD4, ed il loro valore assoluto.

95A3995

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'11 luglio 1995, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Gianni Tamino, candidato nella lista della Federazione dei Verdi per la seconda circoscrizione Italia Nord Orientale al seggio rimasto vacante a seguito del decesso dell'on. Alexander Langer.

95A4075

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1995.

95A3970

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.2664 XV J (719) datato 16 maggio 1995, il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo air bag lato guida n. 713841000» nonché il componente denominato: «Generatore di gas n. 97900510» che la società Breed Italia, con sede in Villastellone (Torino), intende importare dalla società Breed Technologies inc. U.S.A. sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dell'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.21686 XV J (685) datato 17 maggio 1995, il dispositivo di sicurezza denominato: «Airbag-Gasgenerator UT 12563» nella versione lato passeggero, che la società Opel Italia S.p.a., con sede in Roma, intende importare dalla società Morton International Inc. - Automotive Safety Products - U.S.A. è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dell'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Si prescrive, inoltre, che la società provveda a riportare su apposito documento le istruzioni concernenti la sicurezza e le procedure di manutenzione e distruzione del manufatto e curare che le stesse siano riportate o allegate nel manuale di uso della vettura.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21857.XVJ (606) del 27 maggio 1995, il dispositivo di sicurezza air bag denominato: «NK8», che la ditta Honda automobili Italia S.p.a. intende importare dalla ditta Nippon Koki Co. Ltd. (Giappone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dell'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nell'automezzo, in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifici pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Si prescrive, inoltre, che la società provveda a riportare, nel libretto uso e manutenzione del veicolo, le istruzioni concernenti la sicurezza e le procedure di manutenzione e distruzione del manufatto.

95A4003-95A4007

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10440 XV J (397) del 27 maggio 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Globo di Giove cal. 160 mm sfera nera (di colore oro)», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica, sita in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21851 XV J (546) del 27 maggio 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Luck Fireworks (d.f. Luky)» che la ditta Pirotecnica Veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Red Lantern Firecrackers & Fireworks (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4004

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.3302.XV J (721) del 7 giugno 1995, i manufatti esplosivi denominati:

«Sezionatore pirotecnico tipo 3910.01»;
«Sezionatore pirotecnico tipo 0649.01»;
«Sezionatore pirotecnico tipo 2069.01»,

che la ditta Vitrociset S.p.a. intende importare dalla società Pyromeca - Toulon (Francia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21861.XV J (682) datato 17 maggio 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Testa di servizio carica A 244 S Mod. 1» che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende produrre è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21866.XV J (688) datato 17 maggio 1995, i manufatti esplosivi qui di seguito descritti, che la soc. Sipe Nobel intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come sottoriportato:

assieme carica esplosiva antisommozzatore SB 81-CAS 500, 2ª cat., gr. *B*.

Componenti:

testa esplosiva carica antisommozzatore CAS 500, 2ª cat., gr. *B*.

95A4006

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.21868.XVJ (686) del 27 maggio 1995, gli esplosivi denominati:

«Emulgit 42 G (in sigla E 42 G)»;

«Emulgit 82 GP (in sigla E 82 GP)»,

che la ditta Prodes S.r.l. intende importare dalla società West Spreng Gmbh - Finnentrop (Germania), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

Gli esplosivi in esame devono essere impiegati solo a cielo aperto o in gallerie non grisutose, entro sei mesi dalla data di fabbricazione.

95A4005

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 308/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «REDOXON»:

10 compresse effervescenti da mg 1000 - A.I.C. n. 005064035;

10 compresse effervescenti al limone da mg 1000 - A.I.C. n. 005064074;

10 compresse effervescenti all'arancia da mg 1000 - A.I.C. n. 005064086;

10 compresse effervescenti all'arancia senza zucchero da mg 1000 - A.I.C. n. 005064148.

Titolare A.I.C: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale n. 00747170157.

Modifica apportata: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione autorizzata ora è la seguente:

una compressa effervescente da mg 1000 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: saccarosio, sodio bicarbonato, acido tartarico, aroma arancia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa effervescente all'arancia da mg 1000 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: saccarosio, acido tartarico, sodio bicarbonato sodio cloruro, saccarina sodica, E160c, E101, aroma arancia, aroma mandarino (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa effervescente al limone da mg 1000 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: saccarosio, sodio bicarbonato, acido tartarico, acido citrico anidro, aroma limone, amido di mais, sodio cloruro, aroma arancia, saccarina sodica, E101 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa effervescente all'arancia senza zucchero da mg 1000 contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: acido tartarico, sodio bicarbonato sorbitolo, mannitolo, polivinilpirrolidone, aroma arancia, aspartame, crospovidone, E160c, polietilenglicole 6000, sodio cloruro, aroma mandarino, sucresteri degli acidi grassi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 311/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «PUROCHIN»:

1 fiala liofilizzata 100.000 UI + fiala solvente 2 ml. - A.I.C. n. 025135043;

flac. liofilizzato 1.000.000 UI + 4 ml solvente - A.I.C. n. 025135070.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, codice fiscale n. 00048700520.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata e confezionata anche presso l'officina farmaceutica della ditta Fidia S.p.a. sita in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento di modifica numero A.I.C. n. 312 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «RELSYNE» numero A.I.C. 026921015.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Choay (Francia).

Modifica apportata: denominazione del titolare di A.I.C. da Laboratoire Choay (Francia) a Laboratoires Sanofi Pharma a seguito di fusione dei laboratori Clin Midy-Labaz e Choay.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento di modifica numero A.I.C. n. 313 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale:

«MODUSTATINA» iniettabile 0,25 mg - A.I.C. n. 025337015;

«MODUSTATINA» iniettabile 2 mg - A.I.C. n. 025337027;

«TRANSENE» capsule 10 mg - A.I.C. n. 021397017;

«TRANSENE» capsule 10 mg - A.I.C. n. 021397031;

«TRANSENE» capsule 15 mg - A.I.C. n. 021397043;

«URICOZYME» iniettabile - A.I.C. n. 024622019.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Clin Midy (Francia).

Modifica apportata: Denominazione del titolare A.I.C. da Laboratoires Clin Midy a Laboratoires Sanofi Pharma a seguito di fusione dei laboratori Clin Midy - Labaz e Choay.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 314/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: tutte.

Titolare A.I.C.: Eskay S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 05085580156.

Modifica apportata: cambio ragione sociale del titolare di A.I.C. da Eskay S.p.a. a Iodosan con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 05085580156.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 315/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinali:

«BERGACEF» (im 1 fl. 1 g + 1 f. 3 ml);

«BETALACTAM» (im 1 fl. g 1 + fl. solv., im 1 fl. g 2 + fl. solv., iv 1 fl. g 2);

«FOSFOBIOTIC» (12 cpr 1 g);

«MICOSTEN» (crema dermatologica 1% 30 g, 15 ovuli vaginali 50 mg);

«MULTIVITAMIN VCA» (25 confetti);

«RENZEPIN» (50 compresse 25 mg);

«ROXIM» (30 capsule 20 mg, 30 capsule 10 mg, 10 supposte 20 mg);

«VITAMINA A VCA» (25 capsule 25.000 U.I., 25 capsule 50.000 U.I.);

«VITAMINA C VCA» (20 confetti 500 mg);

«VITAMINA E VCA» (15 gelucapsule 30 mg, 15 gelucapsule 100 mg, 20 gelucapsule 300 mg).

Titolare A.I.C.: Bergamon S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via Cancelliera, 60, codice fiscale n. 00462840588.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società titolare dell'A.I.C. da «Bergamon S.p.a.» a «Bergamon S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale in Ariccia (Roma) - Via Cancelliera, 60, codice fiscale n. 00462840588.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 318/1995 del 14 giugno 1995

Specialità medicinale: «MUCOSOLVAN» granulato adulti 60 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo finale della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze) e dalla società Dompé Farmaceutici, nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile; invece che dalle società Sigmar Italia S.p.a. e Ivers Lee Italia S.p.a.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 319/1995 del 14 giugno 1995

Specialità medicinale: «MUCOSOLVAN» granulato adulti (A.I.C. n. 024428106) - pediatrico (A.I.C. n. 024428118).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono eseguite anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Restano confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 320/1995 del 14 giugno 1995

Specialità medicinale:

«TRANSPULMINA ANTITOSSE» 20 pastiglie;

«TRANSPULMINA GOLA» 20 pastiglie;

«PRIOVIT 12» 40 pastiglie;

«PRIOVIT 12 FORTE» 40 pastiglie;

«PRIOVIT 12 FORTE» 20 pastiglie;

«CORIFYN C 100» 24 caramelle;

«CORIFYN C LIMONE» 24 caramelle;

«CORIFYN C LIMONE» 30 caramelle;

«CORIFYN C» 24 caramelle;

«CORIFYN C» 30 caramelle.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte anche presso la ditta Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Ramazzini n. 5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 321/1995 del 14 giugno 1995

Specialità medicinale: «PROTEOFERRINA 40» 10 flaconcini 15 ml per uso orale.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata: produttore: la produzione completa e le prove di controllo sul prodotto finito sono ora effettuati anche presso la ditta Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via Schering.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 322/1995 del 14 giugno 1995

Specialità medicinale:

«INCIDAL ®» sciroppo;
«GASTROMET ®» sciroppo;
«TRANSPULMINA ®» sciroppo.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte dalla ditta Istituto Gentili S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Mazzini n. 112 e dalla ditta Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40; invece che dalla ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a., sita in Scandicci (Firenze).

È confermata l'autorizzazione alla produzione presso la Casa Madre Bayer Ag di Leverkusen.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 323/1995 del 14 giugno 1995

Specialità medicinale: «LASITONE» 20 capsule.

Titolare A.I.C: Hoechst Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso la ditta estera Laboratoires Hoechst di L'Aigle (Francia) invece che presso lo stabilimento della ditta estera Usiphar di Campiegne (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 324/1995 del 15 giugno 1995

Specialità medicinale:

«GENOTROPIN» (somatropina);

«GENOTROPIN 4 UI.Kabivial» - A.I.C. n. 026844023;

«GENOTROPIN 2 UI.KabiQuick» - A.I.C. n. 026844062;

«GENOTROPIN 3 UI.KabiQuick» - A.I.C. n. 026844074;

«GENOTROPIN 4 UI.KabiQuick» - A.I.C. n. 026844086;

«GENOTROPIN 16 UI.Kabipen» - A.I.C. n. 026844098;

«GENOTROPIN 16 UI.KabiVial» - A.I.C. n. 026844050.

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB - Stoccolma (Svezia), rappresentante in Italia Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1/2, codice fiscale n. 0708990159.

Modifica apportata: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: deficit staturale dovuto a insufficiente increzione di ormone somatotropo o associato a disgenesie gonadiche (sindrome di Turner).

Deficit staturale in pazienti prepuberi con insufficenza renale cronica.

Trattamento sostitutivo in pazienti adulti con marcato deficit di ormone della crescita definito come picco di risposta del GH al test di tolleranza all'insulina < a 3 ug/l.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 325/1995 del 15 giugno 1995

Specialità medicinale: «GEREF» 1 fiala liofilizzata + 1 fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale n. 048866390584.

Modifiche apportate: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuate anche dalla Serono S.A: nello stabilimento sito ad Aubonne (Svizzera).

Estenzione periodo di validità: il periodo di validità del prodotto è esteso a ventiquattro mesi, integro e correttamente conservato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 326/1995 del 17 giugno 1995

Specialità medicinale: «IRUXOL MONO» pomata 10 g e 30 g.

Titolare A.I.C.: Knoll AG-Ludwigshafen (Germania), rappresentante per l'Italia Knoll Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39.

Modifica apportata: produttore: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina comune Knoll-Ravizza sita in Muggiò (Milano), via Europa, 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. MI 328/1995 del 17 giugno 1995

Specialità medicinale: «TAXOL» flaconcino da mg 30 × ml 5 di soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Taxol ®» è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace;

«Taxol ®» è inoltre indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 329/1995 del 17 giugno 1995

Specialità medicinale: «FERLACTIS» 10 fialoidi da 5 ml uso orale - A.I.C. n. 001174022.

Titolare A.I.C.: Agips Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rapallo, via Amendola, 4.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta nell'officina Agips Farmaceutici S.r.l. sita in via F. Nullo, 23 - Genova.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995.

in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, con sede in Saronno (Varese), unità di Saronno, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994;

in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno), unità di Piombino e Sesto S. Giovani (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A3998

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1996, della ditta S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici, con sede in Alba (Cuneo), unità di Milano, Alba e filiali periferiche nazionali.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici, sede in Alba (Cuneo), unità di Milano, Alba e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995.

95A3999

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione al decreto del prefetto della provincia di Padova recante autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile.

Con decreto del prefetto della provincia di Padova in data 9 settembre 1994, il valore del complesso immobiliare sito in Padova, via Venezia, zona nord Piovego, che l'Università di Padova, con precedente decreto prefettizio n. 4120/92 del 25 gennaio 1993, era stata autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare Tommaseo S.r.l. per essere destinato a sede dei dipartimenti di psicologia dello sviluppo e della socializzazione e di psicologia generale, è stato modificato in L. 17.808.440.000.

95A4000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale per l'agricoltura «F. Navarra» di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara prot. 11719/95/2° Sett. del 24 aprile 1995, l'istituto professionale per l'agricoltura «F. Navarra» di Ferrara è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in terreni da destinare ad azienda agricola disposta dalla regione Emilia-Romagna gestione speciale.

95A4001

Autorizzazione all'istituto professionale per i servizi commerciali e turistici «P. Cillario Ferrero» di Alba ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Cuneo prot. n. 692/2.3.29 Sett: I° B del 25 febbraio 1995, l'istituto professionale per i servizi commerciali e turistici «P. Cillario Ferrero» di Alba è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un autobus Fiat Iveco 370-CN/581080 disposta dalla ditta Ferrero S.p.a. di Alba.

95A4002

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 11 luglio 1995

Dollaro USA	1622,07
ECU	2143,89
Marco tedesco	1155,49
Franco francese	333,14
Lira sterlina	2579,09
Fiorino olandese	1031,85
Franco belga	56,249
Peseta spagnola	13,444
Corona danese	296,97
Lira irlandese	2651,11
Dracma greca	7,130
Escudo portoghese	10,987
Dollaro canadese	1198,60
Yen giapponese	18,570
Franco svizzero	1392,69
Scellino austriaco	164,31
Corona norvegese	260,09
Corona svedese	223,55
Marco finlandese	376,96
Dollaro australiano	1168,21

95A4083

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina, sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) storia dell'Europa orientale;

2) archeologia della Magna Grecia;

3) letterature comparate;

4) filologia slava;

5) storia bizantina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le loro proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

95A4009

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

geografia fisica (settore disciplinare: D02A4).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, decimo comma, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A4008

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

La «Tabella C», riguardante «Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza delle qualifiche del personale non direttivo della Polizia penitenziaria e degli appartenenti al ruolo assistenti ed agenti con i corrispondenti gradi e/o qualifiche delle altre forze di polizia», allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicata alla pag. 163 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* è sostituita dalla seguente tabella:

TABELLA *C*
(prevista dagli articoli 12 e 13)

Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza delle qualifiche del personale non direttivo della Polizia penitenziaria e degli appartenenti al ruolo assistenti ed agenti con i corrispondenti gradi e/o qualifiche della Polizia di Stato

TRATTAMENTO ECONOMICO RISULTANTE DALLA TABELLA INDICATA DALL'ART. 43-*BIS* DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121 CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 1995

RUOLO	Corpo di Polizia penitenziaria	Polizia di Stato	Livello adeguato	Scatti gerarchici (1)	Indennità pensionabile mensile lorda
Ruolo ispettori	Ispettore sup.	Ispettore sup.	VII-*bis*	0	748.400
	Ispettore capo	Ispettore capo	VII	0	734.400
	Ispettore	Ispettore	VI-*bis*	1	705.600
	Vice ispettore	Vice ispettore	VI	2	676.800
Ruolo sovrintendenti. . . .	Sovrintendente capo	Sovrintendente capo	VI-*bis*	0	705.600
	Sovrintendente	Sovrintendente	VI	1	648.000
	Vice sovrintendente	Vice sovrintendente	VI	0	648.000
Ruolo assistenti	Assistente capo	Assistente capo	V	3	561.600
	Assistente	Assistente	V	2	489.600
Agenti	Agente scelto	Agente scelto	V	1	432.000
	Agente	Agente	V	0	381.600

(1) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la Ria, comprensiva quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo)

Nei casi di passaggio dal V livello retributivo ai livelli retributivi VI e VI-*bis*, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

95A4011

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 255, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995)

Nella rubrica e nel comma 1 dell'art 5 del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 29 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «Agenzia *per la promozione* del Giubileo S.p.a.», leggasi: «Agenzia *romana per la preparazione* del Giubileo S.p.a.».

95A4082

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189